



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**  
**IL GIUDICE MONOCRATICO PER LE PENSIONI**

dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA 25/2020**

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. **65145** del registro di segreteria,  
promosso

**ad istanza di**

V. S. , c.f.: ..., nato a ... (..), il ... e residente in ... di ... (..), alla Via ..., rappresentato e difeso dall'Avvocato Nino Bullaro (c.f.: BLLNNI52H12F830S; pec: [n.bullaro@pec.dirittoitalia.it](mailto:n.bullaro@pec.dirittoitalia.it); fax: 0916860090) e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Palermo, alla Via Galileo Galilei n. 9;

**contro**

**INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, c.f.: 80078750587, con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gino Madonia (c.f.: MDNGNI66P12G273A, pec: [avv.gino.madonia@postcert.inps.gov.it](mailto:avv.gino.madonia@postcert.inps.gov.it) -fax n. 0919828712) e Tiziana G. Norrito (c.f.: NRRTNG70H55F061Y, pec: [avv.tiziana.norrito@postcert.inps.gov.it](mailto:avv.tiziana.norrito@postcert.inps.gov.it); fax n. 0917798749), giusta procura generale alle liti del Notaio in Roma, dott. Paolo Castellini,

del 21 luglio 2015, rep. 80974, rog. 21569, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, alla Via M. Toselli n. 5;

**ASSENTI**, all'udienza del 23.1.2020, le parti, per come risulta dal verbale di udienza;

### **FATTO**

V. S., prestava servizio quale Ufficiale dell'Esercito, dal 21.4.1966 all'1.11.2000, data in cui veniva collocato in ausiliaria ed a decorrere dall'1.11.2005, veniva collocato nella riserva.

Sin dalla data del collocamento in ausiliaria, percepiva il trattamento pensionistico a titolo provvisorio, corrisposto dal Centro Amministrativo Esercito Italiano di Roma, sino al 31.12.2006 e, successivamente, dall'INPDAP, attualmente INPS, di Palermo.

Con nota prot. n. 8682/2017 del 10 gennaio 2017, l'INPS – Direzione Provinciale di Palermo comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento per il recupero di un indebitato, per somme corrisposte in più a decorrere dall'1.11.2000.

Con nota prot. n. 23966 del 19.1.2017, l'Istituto comunicava a V. S. che, sulla pensione iscrizione n. 10314391, era stato accertato un debito di € 9.956,36, risultante dall'applicazione del decreto n. 912 del 9.10.2007 ed il conguaglio con la pensione percepita e che al recupero si sarebbe provveduto mediante ritenuta di € 1.106,26, dall'1.3.2017 al 30.11.2017, pari ad 1/5 della pensione.

Con atto depositato in data 25 ottobre 2017 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, all'INPS – Direzione Provinciale di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore in data 11 settembre 2019, V. S. proponeva ricorso innanzi a questa Corte avverso le note dell'INPS – Direzione Provinciale di Palermo n. 8682 del 10.1.2017 e n. 23966 del 19.1.2017, per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità, totale o parziale, del recupero del

suddetto indebita e del diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme trattenute, nonché per la condanna dell'INPS a restituire quanto recuperato, oltre interessi.

Con il primo motivo, il ricorrente lamentava la *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 162 del DPR 29.12.1973, n. 1092. Violazione e falsa applicazione del <<principio di settore>>, di cui all'art. 206 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092. Violazione dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di irripetibilità dell'indebito derivante da conguaglio tra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva. Sul diritto del ricorrente alla restituzione delle somme portate a recupero.”*.

Secondo il ricorrente, il recupero delle somme indebitamente corrisposte sarebbe stato effettuato in violazione dell'art. 162 del D.P.R. n. 1092 del 1973, come interpretato dalle pronunce delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 7/QM/2007 e n. 2/QM/2012, considerato il lungo lasso di tempo trascorso tra l'attribuzione della pensione provvisoria (ottobre 2000), l'attribuzione della pensione definitiva (avvenuta con il decreto n. 980 del 19.10.2007) ed il provvedimento di recupero (del gennaio 2017); la buona fede del ricorrente; la circostanza che l'Amministrazione fosse in possesso di tutti gli elementi per avvedersi dell'errore.

Con il secondo motivo, il ricorrente eccepiva la prescrizione del diritto al recupero delle somme corrisposte.

In base al combinato disposto degli artt. 143 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e 2 del R.D.L. n. 295 del 19.1.1939, le rate di pensione e le differenze di rate di pensione dovute dallo Stato si prescrivono con il decorso di cinque anni, decorrenti dal giorno di scadenza della rata.

Quindi, riferendosi l'indebito a somme corrisposte in più dal 2000 al 2007, sarebbe

maturata la prescrizione quinquennale.

Qualora, invece, si volesse considerare applicabile, *ex art. 2033 c.c.*, il termine di prescrizione decennale, sarebbe comunque maturata la prescrizione per le somme corrisposte antecedentemente a gennaio 2007.

Secondo il ricorrente, le somme da restituire andrebbero aumentate degli interessi legali.

Rassegnava, quindi, il ricorrente, le seguenti conclusioni:

*“Reictis adversis;*

*Preliminarmente, fissare l’udienza di comparizione delle parti, per la discussione del ricorso, dando termine al ricorrente per la notifica del medesimo unitamente al decreto di fissazione di udienza all’I.N.P.S. (gestione ex INPDAP), in persona del suo legale rappresentante pro tempore;*

*Nel merito, si chiede del l’annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente restituzione delle somme indebitamente trattenute da parte dell’I.N.P.S., con interessi e svalutazione monetaria, fatte salve le spese del giudizio.”.*

Con memoria depositata in data 22.1.2020, si costituiva l’INPS, evidenziando di essere, nel caso, solo ordinatore secondario di spesa, spettando la liquidazione del trattamento all’Amministrazione ex datrice di lavoro.

L’azione di recupero, contenuta nei limiti previsti dalla normativa di settore, sarebbe stata necessitata dall’applicazione dell’art. 162, comma 7, del D.P.R. n. 1092 del 1973, che imporrebbe il conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva e l’eventuale recupero.

In ogni caso, trattandosi di indebito oggettivo, il termine di prescrizione sarebbe quinquennale e decorrerebbe dalla trasmissione dei dati necessari a quantificare l’indebito.

Concludeva, quindi, l’Istituto previdenziale, per il rigetto del ricorso, con vittoria di

spese.

All'udienza del 23.1.2020, assenti le parti, la causa passava in decisione.

### **DIRITTO**

Il ricorso verte sulla legittimità del recupero, effettuato dall'Istituto previdenziale, della somma indebitamente percepita dal ricorrente, pari ad € 9.956,36, derivata dalla differenza tra il trattamento pensionistico provvisoriamente erogato e quello definitivo.

Non costituisce oggetto della domanda la correttezza della determinazione del trattamento pensionistico definitivo.

Il ricorso va accolto.

Vertendosi in ipotesi di difformità tra decreto provvisorio e decreto definitivo di pensione, si esula dall'ambito di applicabilità dell'art. 206 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, rientrando la fattispecie nell'ambito di previsione dell'art. 162 del medesimo decreto.

Ai fini della soluzione della vertenza, assumono pertanto rilievo i principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte, con la sentenza n. 2 del 2.7.2012.

L'organo della nomofilachia, cui, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, era stata deferita, fra l'altro, la risoluzione della seguente questione di massima *«1) se lo spirare del termine regolamentare per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo muti o meno il rapporto fra privato e Amministrazione e privi questa della possibilità di ripetere le somme indebitamente erogate, facendo sorgere in capo al privato un potere oppositivo, avuto riguardo alla buona fede del medesimo, all'apparenza e al lungo decorso del termine»*, ha preliminarmente chiarito, ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 7/2011/QM, che lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del

provvedimento pensionistico definitivo non priva, *ex se*, l'amministrazione del diritto-dovere di modificare l'originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio.

Le Sezioni Riunite, nella sentenza 2/QM/2012, hanno poi affermato che *«il diritto-dovere (recte: potere) dell'amministrazione di procedere, in sede di conguaglio fra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità»*.

Inoltre, rimeditando la soluzione precedentemente adottata con la sentenza 7/2007/QM, hanno chiarito che l'affidamento del percipiente, che può legittimare, nel ricorso delle altre circostanze, l'irripetibilità dell'indebito da parte dell'Amministrazione, non si configura, in capo al pensionato, in maniera "automatica" e "presuntiva" alla scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e dai regolamenti attuativi di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo e "solo" al verificarsi di tale circostanza, ma si configura, con il protrarsi del tempo, sulla base di una serie di elementi oggettivi e soggettivi, fra cui "anche" la scadenza del predetto termine procedimentale per l'adozione del provvedimento definitivo di pensione previsto dalla legge o dai regolamenti di attuazione.

Sicché il legittimo affidamento del percettore in buona fede va individuato attraverso una

serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:

- a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e, comunque, con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;
- b) la rilevabilità, in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento, nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l'interessato percepiva in servizio);
- c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'Amministrazione fosse già in possesso, *ab origine*, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico.

Sulla scorta di tali affermazioni e all'esito di articolate considerazioni, alle quali si rinvia, le SS.RR. hanno enunciato il principio di diritto secondo cui: *«Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata*

*sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo».*

Il principio di diritto enunciato dalle SS.RR., peraltro dotato di efficacia nomofilattica, appare pienamente condivisibile.

Nel caso di specie, il provvedimento di recupero è stato emesso nel gennaio 2017, per somme corrisposte indebitamente al ricorrente nel periodo compreso tra il 2000 e il 2007 e, pertanto, si può ritenere che, in un così lungo periodo di tempo, si sia formato un ragionevole e giustificato, oggettivo affidamento sulla spettanza delle predette somme.

Per quanto emerge dagli atti, peraltro, risulta che l'Amministrazione fosse in possesso di tutti i dati necessari per la corretta liquidazione del trattamento.

In tal caso, poi, la buona fede del ricorrente non può porsi in dubbio, in ragione del fatto che le somme corrisposte in più mensilmente erano esigue e, in base a criteri di ordinaria diligenza, il pensionato non avrebbe potuto rilevare l'errore commesso dalla Amministrazione; inoltre, dagli atti di causa, non risulta vi sia stato alcun apporto collaborativo del beneficiario causalmente incidente sull'errore dell'Amministrazione.

Ne consegue che l'intervento amministrativo, che ha portato alla rilevazione di un indebito pensionistico, non può avere effetto nei confronti del pensionato.

Deve, quindi, essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla restituzione delle somme ritenute in esecuzione del provvedimento di recupero.

In ragione dei principi espressi dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, nella sentenza n. 33/QM/2017 del 12.10.2017, che qui si intendono integralmente richiamati e condivisi, *“Nel caso in cui, a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall'amministrazione, ai fini del*



*recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l'affidamento dell'interessato e, per l'effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa.”.*

Pertanto, nel caso di specie, non essendo stata dedotta la presentazione di una precedente domanda amministrativa relativa alla restituzione delle somme ripetute, spettano al ricorrente gli interessi, che dovranno essere corrisposti dalla data della domanda giudiziale.

Resta assorbita la valutazione relativa all'eccezione di prescrizione.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso proposto da V. S. e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma di € 9.956,36;
- condanna l'INPS alla restituzione, in favore della parte ricorrente, delle somme già trattenute, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Palermo, il 23.1.2020

**IL GIUDICE**

F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 23 gennaio 2020

Pubblicata il 27 gennaio 2020

Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni

F.to Dott.ssa Mariolina VERRO